

CRISI D'IMPRESA

Gli atti di amministrazione in concordato, il punto sulle regole

di **Claudio Ceradini**

La gestione delle **decisioni** nel corso delle operazioni di risanamento è aspetto delicato. E del resto, in quest'ambito di semplice c'è veramente poco. Il problema nasce quando l'utilizzo degli istituti di risanamento impone limitazioni alla **autonomia dispositiva** del debitore, tanto più indefinite quanto più essenziale se non **scarna** è la loro disciplina. Le conseguenze non sono affatto trascurabili nell'operatività di chi il piano di risanamento lo vive o lo progetta e lo imposta. Sul punto la [Fondazione DCEC di Reggio Emilia](#) ha recentemente reso pubblico un documento, che offre l'occasione di fare il punto.

La questione riguarda il **concordato preventivo**, e non anche gli strumenti meta-concorsuali di risanamento, quali l'accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. **182bis l.f.** ed il piano attestato ai sensi dell'art. **67, co. 3, lett. d) l.f.**. Precisazione superflua per il secondo, non altrettanto per il primo, che pur **non** costituendo propriamente un istituto di natura **concorsuale**, ormai per pressoché unanime interpretazione, tuttavia assegna al patrimonio del debitore un livello di **protezione** non dissimile dal concordato, nella fase che definiremo preparatoria, o prenotativa. Nella misura in cui la **limitazione** alla disponibilità del patrimonio risponda ad esigenze di **garanzia** dell'interesse dei creditori, il fatto che essi costituiscano **concorsualmente** il **ceto**, o che mantengano la loro **autonomia** decisoria e processuale, non pare essere dirimente, eppure al momento lo è.

Venendo al concordato preventivo, la **limitata disponibilità** del patrimonio costituisce per il debitore un vincolo, che come accennato ha un **senso**, e cioè quello di evitare che nel corso della preparazione di piano e proposta ai creditori intervengano operazioni che ci limiteremo a definire di rilievo, senza che gli organi della procedura le abbiano **approvate ed autorizzate**.

La disciplina, però, è nel contempo molto **scarna** e di importanza cruciale, soprattutto nella fase prenotativa, che tra l'altro prevede

regole

diverse rispetto alla successiva fase “processuale”, dal decreto di ammissione ex art. 163 l.f. a quello del decreto di omologa.

La lettura dell'art.

161, co. 7, l.f. rivela con immediatezza quali siano gli aspetti delicati.

In primo luogo, al debitore vengono consentiti gli atti urgenti di **straordinaria amministrazione**, se autorizzati, e quelli di **ordinaria**, per i quali mantiene piena autonomia. In secondo luogo, all'ultimo periodo trovano disciplina i

crediti di terzi sorti per effetto di atti “legalmente” compiuti dal debitore, ai quali, e solo a quelli, la norma riconosce il carattere della **prededuzione**. Ora, al di là della natura di per sé ballerina del carattere della prededuzione, per diverse ragioni su cui spesso ci siano soffermati, è intuitivo come la **definizione compiuta** dell'ambito di ordinario e straordinario operare del debitore sia il **presupposto** della prededuzione, e presumibilmente della disponibilità del terzo ad assumere l'obbligazione (fornitore, consulente, banca, o altri che siano).

E qui viene il problema, in realtà,

non essendovi una definizione, e non rilevandosi alcun riferimento espresso né all'art. 167 l.f., che attiene la fase successiva, né all'art. 35 l.f..

Procedendo per gradi, la prima considerazione non può non riguardare l'aggettivo “**urgenti**” incluso nell'art. 161, co. 7, e non negli altri (35 o 167 l.f.). La circostanza non può essere casuale, e se ne deduce che nella fase prenotativa gli atti straordinari

non urgenti siano

preclusi, indipendentemente dall'intervento autorizzativo. Tale interpretazione, la più diffusa, appare coerente con l'istituto della prenotazione e con la sua finalità. Le **energie** del debitore si concentrino sul piano di risanamento e sulla strutturazione della migliore offerta al ceto creditorio, questioni straordinarie e non urgenti possono aspettare.

Secondo aspetto, e centrale, riguarda il

perimetro di ordinario e straordinario. Interpretazioni puramente dottrinali, alle quali personalmente attribuisco enorme importanza in genere, temo che in questo caso poco aiutino, perlomeno nell'immediato. Il punto è cosa ne pensano i

Tribunali, e correttamente il documento della Fondazione ricorda come le

casistiche siano assai variegate. Atto straordinario urgente è stato considerato il

comodato gratuito di immobile, la ripresa dell'attività

produttiva di una società in liquidazione, l'assunzione di

personale a tempo indeterminato (Tribunale di Pinerolo del 9/01/2013), la stipula di

subappalto con terzi (Tribunale di Vicenza del 7/02/2013), la richiesta di

finanziamenti, da autorizzarsi solo se accompagnata da idonea documentazione che provi la

ragionevolezza dell'operazione in funzione del piano o, infine, l'affitto dell'azienda del

debitore al futuro

assuntore (Tribunale di Benevento del 21/11/2012).

Al contrario per il Tribunale di Modena (provvedimento del 15/11/2012) non sarebbero mai atti di straordinaria amministrazione quelli concernenti l'attività **caratteristica** dell'impresa con la conseguenza che la richiesta di **autorizzazione** al loro compimento dovrà essere dichiarata **inammissibile**, mentre ancora il Tribunale di Benevento considera **ordinari** i pagamenti dei salari dei dipendenti maturati successivamente il deposito del ricorso ex art. 161 c.6 L.F., rimanendo invece straordinaria l'assunzione di nuovi dipendenti.

Più in generale, e forse autorevolmente la

Corte di Cassazione, con

[sentenza n. 20291 del 2005](#) ha tracciato una linea di demarcazione in funzione dell'“**idoneità dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi**”, mentre rimarrebbero atti di ordinaria amministrazione (

[Cass. Civ. n. 9262/2002](#)) quelli “

*inerenti alla **conservazione** o al miglioramento del patrimonio” e “*

*gli atti di **comune gestione** dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che – ancorché comportanti una spesa elevata– lo migliorino o anche solo lo conservino”.*

Si tratta di due pronunce precedenti la riforma del 2012, e tuttavia estremamente attuali.